

Sent. n. 414/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79968 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso in ottemperanza ex art. 217 c.g.c. depositato in data

31.03.2023, dal Sig. XX (omissis),

nato il omissis a omissis, ivi residente alla omissis,

rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio

Flamingo (antonio.flamingo@ordineavvocatibopec.it) e dall'Avv.

Gianluca Perdichizzi (gianluca.perdichi@ordineavvocatibopec.it) ed

elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Bologna, alla Via

Dagnini n. 15.

contro

INPS – in persona del Presidente p.t. presso la sua sede centrale sita

in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

per l'ottemperanza della sentenza Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lazio n. 330/2022 del 26.04.2022.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 30.01.2024;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 03.07.24, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Gianluca Perdichizzi, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per l'esecuzione della sentenza n. 330/2022 del 26.04.2022, emessa da questo Giudice unico in diversa composizione monocratica, recante la condanna dell'INPS al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 235.737,66, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli ratei sino al soddisfo, e con l'ordine per l'Istituto previdenziale di adeguare il rateo di pensione erogato a partire dalla mensilità di maggio 2022.

Il ricorrente lamenta che, alla data di deposito del ricorso, l'INPS ha dato esecuzione soltanto parziale al dispositivo di cui alla sopra richiamata sentenza; risulta, infatti, che ha eseguito solo un pagamento parziale di € 106.945,22, lordi (€ 9.693,86, a titolo di acconto pensione mensile lorda a.c. + € 97.281,36, acconto pensione mensile lorda a.p.) sul cedolino di luglio 2022 e che l'Istituto non ha provveduto ad rideterminare il rateo mensile del trattamento pensionistico, salvo che per gli adeguamenti perequativi che, però, non hanno nulla a che vedere con quanto disposto dalla sentenza in

argomento.

Con nota depositata in data 13.09.2023, si è costituito l'INPS evidenziando che l'Ufficio territorialmente competente ha provveduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente sulla base dei dati giuridici ed economici forniti dall'ente datore di lavoro sulla rata di luglio 2022, che sulla rata di novembre 2023, ha provveduto a rettificare un errore sulla decorrenza della pensione e che avrebbe provveduto al versamento del restante importo al termine dei necessari aggiornamenti della procedura informatica deputata alla liquidazione.

All'udienza del 27.09.2023, il Giudice unico, in diversa composizione monocratica, disponeva un rinvio all'udienza del 13.12.2023 onerando l'INPS di fornire i chiarimenti necessari per verificare l'effettivo adeguamento del rateo di pensione e il pagamento degli arretrati sul rateo di novembre 2023.

Con comunicazione del 20.11.2023, la discussione del giudizio veniva rinviata a nuovo ruolo a seguito del collocamento fuori ruolo del magistrato assegnatario del giudizio.

Con memoria depositata in data 23.11.2023, l'INPS rappresentava che era in attesa di un risconto da parte del Comune di Roma, ente ex datore di lavoro del ricorrente, per poter procedere all'adeguamento disposto dalla sentenza in argomento.

A seguito dell'assegnazione del giudizio a questo Giudice Unico, la discussione del giudizio veniva fissata all'udienza odierna dove la

Difesa del ricorrente insiste per la definizione del giudizio atteso il tempo intercorso; contesta la documentazione depositata dall'INPS, dalla quale non è dato comprendere l'effettivo adempimento e i criteri di calcolo adottati; precisa che la rata mensile del trattamento pensionistico non risulta ancora adeguata, nonostante tutta la documentazione in atti sia completa ai fini dell'adempimento; si oppone ad un eventuale ulteriore rinvio.

La Difesa della controparte precisa che il ritardo nell'esecuzione della pronuncia sarebbe imputabile al mancato adempimento di competenza del Comune di Roma; chiede un breve termine per il deposito di una nota esplicativa al conteggio già prodotto e per consentire il completamento delle procedure tese all'adempimento.

La causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. Preliminarmente, ai fini della verifica dell'ammissibilità del ricorso, va dato atto che lo stesso è stato preceduto dalla rituale notificazione in data 25.07.2022 di una diffida ad adempiere (doc. 39 allegato al ricorso) - che, ai sensi dell'articolo 218 c.g.c., costituisce un presupposto processuale del giudizio di ottemperanza – rivolta dall'odierno ricorrente all'Amministrazione competente a dare esecuzione alla citata sentenza, contenente l'espressa avvertenza che, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, si sarebbe proceduto ad adire la competente Autorità giudiziaria

2. Va, altresì, rilevato che l'esecutività della predetta sentenza non

risulta sospesa dalla Sezione giurisdizionale d'appello davanti alla quale è stato proposto gravame (art. 217, comma 2, c.g.c.).

3. Ai fini della decisione sul ricorso, si osserva che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. II App., sent. nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, recte dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

4. Ciò premesso, ritiene questo Giudice Unico che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto risulta provata la mancata esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza da parte dell'INPS.

Nella fattispecie in esame, infatti, va constatata l'effettiva parziale ottemperanza a quanto statuito da questa Sezione giurisdizionale per con la sentenza n. 330/2022 del 26.04.2022.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.

5. Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono poste

a carico dell'INPS e vengono liquidate, favore degli avvocati difensori dichiaratisi antistatari, in € 2.700,00 (duemilasettencento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge;

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ordina all'INPS, in persona del Dirigente pro-tempore dell'INPS, filiale metropolitana Roma Montesacro, a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 330/2022 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- NOMINA, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Regionale dell'INPS per il Lazio – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione, da parte del ricorrente del perdurante inadempimento;
- CONDANNA l'INPS al pagamento in favore degli avvocati Antonio Fiamingo e Gianluca Perdichizzi, dichiaratisi antistatari, dell'importo di 2.700,00 (duemilasettencento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

28.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.